



Comune di
Alessandria della Rocca
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI
ANNO 2025

Procedura di reclutamento	Profilo
Evidenza pubblica - procedure concorsuali programmate nel piano 2024/2026 in fase di espletamento.	n.1 operatore a tempo pieno e indeterminato.
Evidenza pubblica - procedure concorsuali programmate nel piano 2024/2026 in fase di espletamento.	n.1 operatore esperto a tempo pieno e indeterminato.
Evidenza pubblica a cura del Dipartimento per le politiche di coesione e del Sud - cofinanziato dall'Unione europea.	n.1 Ingegnere, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari.
Evidenza pubblica - con Fondi di solidarietà comunale del Ministero dell'Interno.	n.1 Assistente Sociale a tempo parziale a 22 ore settimanali e indeterminato, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari.
Proroga incarico, ex art.110, comma 1, del TUEL.	n.1 Istruttore direttivo tecnico, a tempo determinato e full-time.
Proroga scavalco d'eccezione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali extra orario di lavoro.	n.1 Istruttore direttivo tecnico



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 01-07-2025

COPIA

Ufficio PERSONALE

OGGETTO:	Piano Triennale del fabbisogno di personale e determinazione della dotazione organica dell'Ente 2025-2027.
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 17:04 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle Adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori :

Mangione Salvatore	Sindaco	P
Scimè Antonino	Assessore	P
Settecasì Antonella Giuseppina	Assessore	P
Aliotta Pasquale	Assessore	P
Vitello Giuseppe	Assessore	P

Voti favorevoli **5**, contrari **0**, astenuti **0**.

Presiede il Sindaco, **Salvatore Mangione**.

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, **Vincenzo Calarca**.

Il Sindaco, constatata, con l'ausilio del SEGRETARIO COMUNALE, la sussistenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 102 DEL 09-06-2025

PERSONALE

OGGETTO:	Piano Triennale del fabbisogno di personale e determinazione della dotazione organica dell'Ente 2025-2027.
----------	---

Su proposta e indirizzi del Sindaco

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato

annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato le Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.215 del 14 settembre 2022;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 - *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

Preso atto che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, le condizioni preliminari che questa Amministrazione deve rispettare per poter effettuare assunzioni sono le seguenti:

- aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- aver rispettato le disposizioni normative sul contenimento della spesa del personale per gli enti soggetti al pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge n.296/2006 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- di aver rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente.

Visto l'art. 35, co. 4, del D. Lgs. 165/01, secondo cui, *"le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente, la quale, oltre ad essere necessaria, in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017 (modifiche e integrazioni al D. Lgs. 165/01), il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", in base al quale, con decorrenza dal 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557 - quater, della L. n. 296/2006.

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni del personale da parte dei comuni*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020.

Atteso che, ai fini della predisposizione del fabbisogno occorre procedere all'analisi ed alla rappresentazione delle esigenze dell'ente sotto un profilo quantitativo, (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alle funzioni istituzionali dell'amministrazione, tenuto anche conto delle cessazioni di personale, e, sotto un profilo qualitativo, riferito alla tipologia di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Alessandria della Rocca appartiene alla fascia demografica C;

Visti i prospetti (All. A) predisposto e trasmesso con nota prot. n. 6565 in data 23/05/2025 dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, dal quale si rileva che:

- la spesa di personale è pari al valore certificato nell'ultimo rendiconto dell'anno 2023 di € 1.498.296,29;
- la media aritmetica delle entrate correnti dell'ultimo triennio approvati al netto del fcde è di € 3.866.566,66;
- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60 % (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,60% (B);
- sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2021-2023, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Alessandria della Rocca è pari al 38,75 %;

Preso atto che tale valore è superiore al valore di rientro della maggiore spesa (B);

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Che come precisato ancora dalla Corte dei Conti, sez. Sicilia, del. n.131/2020: "gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. "non virtuosi") non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere";

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, 20 ottobre 2020, n. 91, secondo la quale "il legislatore non impone un rientro immediato e nemmeno il blocco delle assunzioni, ma di adottare un "percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto", fino al conseguimento, nel 2025, del valore soglia massimo;

Considerato che nel 2025 si prevede il pensionamento di un dipendente a tempo indeterminato e part-time, Operatore ex Cat. "A" e nel 2026 si prevedono i pensionamenti di due Istruttori ex Cat. C a tempo indeterminato e pieno e di un Operatore ex Cat. "A" a tempo pieno e indeterminato;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 settembre 2020, che contiene i principali indirizzi applicativi del Decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Che nella suddetta circolare viene chiarito che "i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore-soglia di cui all'art. 6, sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente «anche» applicando un turn over inferiore al 100 per cento”;

Vista, altresì, la disposizione derogatoria dell'art. 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modificazione dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, che sancisce la "neutralità delle spese e delle entrate relative alle assunzioni di personale etero-finanziate, in particolare prevedendo che *"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"*;

Tenuto conto:

- che il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe), cofinanziato dall'Unione europea, "Priorità 1 - Operazione 1.1.2 Assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari, e dalle previsioni dell'art. 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, intende realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei fondi europei per la realizzazione di progetti per la coesione, attraverso un concorso nazionale per il rafforzamento degli organici dei principali beneficiari e attuatori dei fondi europei;
- che le assunzioni sono finalizzate a dotare le amministrazioni di personale non dirigenziale che verrà contrattualizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, nel profilo professionale corrispondente, a valere fino al 31 dicembre 2029 sul contributo del Programma Nazionale e, a decorrere dall'anno 2030, a carico di risorse statali già individuate nel DL 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162;
- che possono beneficiare dell'intervento le amministrazioni regionali della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni

ivi situati che presentino domanda per un numero di unità di personale non eccedente i posti disponibili nella dotazione organica vigente e si impegnino a mantenerli disponibili per le finalità del citato avviso;

- che l'Allegato 1 "Definizioni" del menzionato avviso, prevede che "con riferimento agli Enti locali, per dotazioni organiche vigenti si intendono i fabbisogni dichiarati negli appositi provvedimenti ai sensi dell'art. 89, comma 5, TUEL, eventualmente anche rideterminati ai fini della partecipazione all'Avviso, tenuto conto che le assunzioni di cui alla misura sono eterofinanziate, quindi neutre rispetto alle facoltà assunzionali di cui all'art.33, commi 1-bis e 2, del DL n. 34/2019." e definisce il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale "La specifica ed autonoma sezione del PIAO che disciplina la programmazione delle assunzioni di personale nel triennio. Gli enti individuati dal DPCM come destinatari del finanziamento sono tenuti ad integrare e/o aggiornare il piano dei fabbisogni di personale non dirigenziale prima del perfezionamento delle assunzioni finanziate."

- che gli enti destinatari vincolano dalla data di assunzione fino al 31/12/2029 l'utilizzo dei nuovi assunti a tempo indeterminato, inquadrati nell'area dei funzionari, esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alla gestione dei fondi destinati alla politica di coesione europea;

Preso atto che con deliberazione di G.M. n. 2 del 17/01/2024 l'Amministrazione ha manifestato l'interesse all'assunzione a tempo indeterminato del personale da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale;

Richiamato il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 che prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attuatori dei fondi europei;

Costatato che il Comune di Alessandria della Rocca è stato ammesso all'assegnazione di n.1 unità di personale con la qualifica di Ingegnere con l'impegno dell'Ente di mantenere disponibile il posto in dotazione organica per il quale si è presentata istanza di finanziamento;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 1, comma 563, dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale e che, alla lettera d-quinquies individua la destinazione dello stesso al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali;

Visto, in particolare, il secondo periodo della vigente lettera d-quinquies del citato comma 449, che stabilisce che *"...Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro*

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali...";

Viste le note metodologiche sugli obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, che prevedono che:

- il raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione sociale ha come finalità l'incremento della spesa sociale per i Comuni sotto-obiettivo e può essere assolto a livello di singolo Comune;
- possano essere rendicontate le spese per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza per il comune e/o l'Ats o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 05 febbraio 2025, con il quale è stato assegnato al Comune di Alessandria della Rocca per l'anno 2025 la somma di € 20.588,02;

Dato atto che la somma suindicata di € 20.588,02 risulta sufficiente per dare copertura finanziaria alla spesa annuale prevista per l'assunzione a tempo parziale a 22 ore settimanali e indeterminato di un assistente sociale per tredici mensilità, comprensivi degli oneri riflessi e IRAP;

Dato atto che per gli anni successivi è previsto l'incremento progressivo della citata quota, fino all'importo di € 31.725,37 che verrà riconosciuta a decorrere dall'anno 2030;

Visti:

- l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, nella versione originaria, prevedeva che a "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009";
- L'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha successivamente inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; a quest'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già

presente, che contiene la seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"

Considerata la Sentenza n. 2 del 9 febbraio 2015, Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, che afferma il principio secondo cui le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

Richiamato il decreto del Sindaco n.9 dell'01/10/2024 con il quale veniva stabilito di conferire all'Ing. Salvatore Acri, l'incarico, ex art.110, comma 1, del TUEL, di Istruttore direttivo tecnico, a tempo determinato e parziale, per la durata di un anno;

Visto il contratto di assunzione stipulato in data 03/10/2024;

Visto l'art. 110 c. 1 del TUEL che consente l'assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato per coprire ruoli specifici che richiedono un elevato livello di competenza o specializzazione, come responsabili di servizi, responsabili di uffici, figure dirigenziali o figure di alta specializzazione.

Attesa la necessità di provvedere alla proroga dell'incarico di E.Q. di responsabile del Settore Tecnico, in scadenza il 02/10/2025 e di elevare le ore a 36 settimanali al fine di garantire il buon andamento dell'attività e dare continuità agli atti gestionali in itinere;

Ritenuto necessario quindi prorogare detto incarico sino al 31/12/2025 e di aumentare la prestazione lavorativa da 27 a 36 ore settimanali dall'01/07/2025;

Richiamata la precedente deliberazione di G.M. n. 92 dell'11/04/2024 ad oggetto: "Piano Triennale del fabbisogno di personale e determinazione della dotazione organica dell'Ente 2024-2026" come modificato con deliberazione di G.M.n.184 in data 19/11/2024, esecutiva, ai sensi di legge;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore I n.192 del 14/03/2025 con la quale è stata disposta l'assunzione con contratto a tempo determinato er part-time a 12 ore settimanali, ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n.311, dell'Arch. Fabio Nicoletti dipendente del Comune di Palma di Montechiaro, appartenente all'area dei Funzionari ed elevata qualificazione.

Richiamato l'articolo 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 come modificato dal D.L. 44 del 22/04/2023 convertito in Legge 74 del 21 giugno 2023;

Richiamato l'art.23 del CCNL del 16 novembre 2022;

Rilevato che l'obiettivo precipuo delle succitate norme è quello di assicurare agli enti di ridotte dimensione l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni istituzionali, razionalizzando e valorizzando le risorse umane già presenti nella pubblica amministrazione;

Ritenuto prorogare il c.d. scavalco d'eccedenza, per n. 12 ore settimanali extra orario di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004, fino alla data del 31/12/2025;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025/2027, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025 – 2027, predisposta dall'Ufficio Risorse Umane, sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- d) della carenza di personale in settori strategici per l'ente;

Atteso in particolare, che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio "Non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale", così come da atto di Giunta Municipale n. 23 dell'11/02/2025;

Verificato che la spesa del personale per il periodo 25/27, rientra nei limiti di cui all'art.1 co. 557 e 557 quater, della L. 296/06, (Allegato "C");

Vista la, già citata, delibera della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, sentenza n.2 del 9 febbraio 2015, ha chiarito che "l'art.9 comma 28 del d.l. n.78/2010, dopo avere affermato che tutte le limitazioni ivi previste non si applicano ai cd. "enti virtuosi", sottolinea che "resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

Preso atto che la la spesa complessiva per le assunzioni in forma flessibili nell'anno 2009 era pari ad € 66.404,60, (Allegato "D");

Preso atto che sono in fase di espletamento concorsuale l'assunzione di un operatore e di un operatore esperto previste nel Piano del fabbisogno del personale 2024/2026;

Vista la dotazione organica dell'Ente così come da delibera G.M. n. 184 del 19/11/2024;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Di dare atto che, al fine di accertare la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, sarà acquisito a corredo della presente proposta il parere dell'organo di revisore economico finanziaria;

Ritenuto di approvare la nuova Dotazione Organica dell'Ente, ricordando, altresì, che la novella legislativa la riduce ad un mero valore finanziario coincidente con il tetto di spesa massima – valore medio spesa anni 2011/2013;

Verificato che la spesa totale del personale al 31/12/2019 risulta pari ad € 1.500.390,29, al 31.12.2023 risulta pari a € 1.498.296,29 mentre la spesa media del triennio 2011/2013, risulta pari ad € 2.052.770,8;

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2025/2027 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *ha concluso* i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Ritenuto pertanto di dovere portare a termine le procedure concorsuali programmate nel piano 2024/2026 e già bandite per la copertura di n.1(posto) di operatore a tempo pieno e indeterminato e di n.1 (posto) di operatore esperto a tempo pieno e indeterminato;

Di mantenere disponibile il posto in dotazione organica per l'assunzione di un personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali con i fondi previsti dal PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo;

Di prevedere un posto in dotazione organica per l'assunzione a tempo parziale a 22 ore settimanali e indeterminato di un Assistente Sociale con il Fondo di solidarietà comunale del Ministero dell'Interno;

Tenuto conto che, quanto previsto nel presente atto di fabbisogno del personale, va programmato nel triennio di riferimento, nel rispetto delle capacità dell'ente;

Dato atto che per effetto della presente programmazione la dotazione organica dell'Ente verrà modificata così come di seguito indicato;

Area	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Posti totale	Costo complessivo di oneri
	FT	PT	FT	PT		

Funzionari	2		1 1 (incarico ex 110 D.lgs.267/2000)	1	5	€ 103.488,76
Istruttori		4	2		6	€ 187.221,21
	P.M.	3	1		4	€ 125.402,88
	Ass.ti Asilo Nido		4		4	€ 83.013,17
Operatori Esperti	9	4	1*		14	€ 388.167,3
Operatori	1	2	1*		4	€ 93.463,34
TOTALE	19	13	4	1	37	€ 980.756,66

* n.1 già programmato nel piano triennale 2024/2026 concorso in fase di espletamento

Ritenuto opportuno procedere alla seguente programmazione per il periodo 2025/2027 ovvero:

ANNO 2025

Di completare le procedure concorsuali programmate nel piano 2024/2026 e già bandite per la copertura di n.1(posto) di operatore a tempo pieno e indeterminato e di n.1 (posto) di operatore esperto a tempo pieno e indeterminato;

Di mantenere disponibile il posto in dotazione organica per l'assunzione di n.1 Ingegnere, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari con i fondi previsti dal PN CapCoe;

Di prevedere l'assunzione a tempo parziale a 22 ore settimanali e indeterminato di un Assistente Sociale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari con il Fondo di solidarietà comunale del Ministero dell'Interno mediante concorso pubblico;

Di prorogare l'incarico, ex art.110, comma 1, del TUEL, di Istruttore direttivo tecnico per un ulteriore periodo di anni uno e di aumentare l'orario contrattuale da 27 a 36 ore settimanali;

Di prorogare il c.d. scavalco d'eccezione, per n. 12 ore settimanali extra orario di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004, per un periodo di mesi dodici;

ANNO 2026

Nessuna assunzione

ANNO 2027

Nessuna assunzione

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;
Visto il D.L. n.80/2021 convertito con Legge n.113/2021;
Vista la L. 145/2018;

PROPONE

Di approvare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

ANNO 2025

Di completare le procedure concorsuali programmate nel piano 2024/2026 e già bandite per la copertura di n.1(posto) di operatore a tempo pieno e indeterminato e di n.1 (posto) di operatore esperto a tempo pieno e indeterminato;

Di mantenere disponibile il posto in dotazione organica per l'assunzione di n.1 Ingegnere, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari con i fondi previsti dal PN CapCoe;

Di prevedere l'assunzione a tempo parziale a 22 ore settimanali e indeterminato di un Assistente Sociale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari con il Fondo di solidarietà comunale del Ministero dell'Interno mediante concorso pubblico;

Di prorogare l'incarico, ex art.110, comma 1, del TUEL, di Istruttore direttivo tecnico a tempo determinato per un ulteriore periodo di anni uno e di aumentare l'orario contrattuale da 27 a 36 ore settimanali e parziale;

Di prorogare il c.d. scavalco d'eccedenza, per n. 12 ore settimanali extra orario di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004, per un periodo di mesi dodici;

ANNO 2026

Nessuna assunzione

ANNO 2027

Nessuna assunzione

Di approvare il piano annuale delle assunzioni 2025, come sopra rappresentato;

Di approvare il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027, come sopra rappresentato.

Di approvare, la rimodulazione della **dotazione organica** dell'Ente, come di seguito rappresentata:

Area		Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Posti totale
		FT	PT	FT	PT	
Funzionari		2		1 1 (incarico ex 110 D.lgs.267/2000)	1	5
Istruttori		4	2			6
	P.M.	3	1			4
	Ass.ti Asilo Nido		4			4
Operatori Esperti		9	4	1*		14
Operatori		1	2	1*		4
TOTALE		19	13	4	1	37

* n.1 già programmato nel piano triennale 2024/2026 concorso in fase di espletamento

Di dare atto che la Giunta comunale si impegna a mantenere disponibili i posti di dotazione organica per i quali si è presenterà istanza di finanziamento a valere fino al 31 dicembre 2029 sul contributo del Programma Nazionale e, a decorrere dall'anno 2030, a carico di risorse statali già individuate nel DL 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162;

Di dare atto che la quota di incremento della dotazione FSC 2024 per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Regione Siciliana sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 232/2016, verrà destinato a potenziare l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente mediante l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente Sociale, Area dei Funzionari e delle Elevata Qualificazione, per n. 22 ore settimanali;

Di dare atto che le assunzioni a valere fino al 31 dicembre 2029 sul contributo del Programma Nazionale e, a decorrere dall'anno 2030, a carico di risorse statali già individuate nel DL 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché l'assunzione a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 232/2016 sono da considerarsi neutrali ai sensi e nei limiti dell'art. 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con modificazione dalla L.13 ottobre 2020, n. 126;

Di Dare Atto che la spesa complessiva per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, L. 296/2006, non è superiore alla spesa media sostenuta nel triennio 2011/13;

Di Dare Atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D M. 17 marzo 2020.

Di Dare Atto che la la spesa complessiva prevista per le assunzioni flessibili non è superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Di Dare Atto infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma I, D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Di Dare Atto della possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano triennale dei fabbisogni approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità dell'Ente.

Di Trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, e. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

Di Dare Mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane di dare informazione in merito all'adozione della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali.

Di Demandare al Responsabile del Servizio Risorse Umane gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di Dare Mandato al responsabile dell'Ufficio di Segreteria, di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio on-line di questo Ente e sul sito Web Istituzionale – Apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e nei modi di legge.

Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE

F.to Mangione Salvatore

PARERI RESI AI SENSI
della L. n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dalla L. R. N. 30 del 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole**
Addì, 20-06-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Corrado Vitello

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **Favorevole**
Addì, 20-06-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Maria Grazia Frisco

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover approvare l'atto nello schema predisposto;

Vista la L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Antonino Scimè (*)

IL Sindaco

F.to Salvatore Mangione (*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Calarca (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal **02-07-2025** al **17-07-2025**.

N. Reg. Albo: 879

Dalla Residenza Municipale li

Il Responsabile della Pubblicazione

(*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Calarca (*)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il **01-07-2025**



Comune di
Alessandria della Rocca
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Dotazione organica

Area		Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Posti totale
		FT	PT	FT	PT	
Funzionari		2		1 1 (incarico ex 110 D.lgs.267/2000)	1	5
Istruttori		4	2			6
	P.M.	3	1			4
	Ass.ti Asilo Nido		4			4
Operatori Esperti		9	4	1*		14
Operatori		1	2	1*		4
TOTALE		19	13	4	1	37

* n.1 già programmato nel piano triennale 2024/2026 concorso in fase di espletamento

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNI 2024/2026.


Il Revisore Unico del Comune di Alessandria della Rocca ricevuto in data 20.06.2025 la proposta di Delibera di Giunta n. 102 del 09.06.2025 avente come oggetto: " Piano Triennale del fabbisogno di personale e determinazione della dotazione organica dell'Ente 2024/2026 ".

Esaminata la proposta di Deliberazione di Giunta inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2024-2026;

- Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., - applicabile all'Ente fino all'annualità 2018 compresa, ovvero fino al quinto anno successivo alla fusione intervenuta nell'anno 2014 - il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010), nel rispetto del limite di spesa di personale dell'anno 2008;
- l'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 e s.m.i., applicabile all'Ente a decorrere dall'annualità 2019;
- l'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 90/2014, in base al quale "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti



formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A tale proposito si da atto che la programmazione dei fabbisogni di lavoro flessibile rispetta il limite di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 e successive modifiche non sussistendo le condizioni previste per i Comuni istituiti a seguito di fusione, nei primi cinque anni dalla fusione stessa, per la deroga a tali limiti ex art. 16 comma 1 quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

Visto che l'Ente propone una spesa complessiva pari ad € 942.983,11 che confrontata con la media del triennio 2011-2013 (indicatore di spesa potenziale massima), fissata in complessivi € 2.052.753,97 risulta inferiore e il rispetto di tale limite è previsto anche per gli anni successivi.

Vista la riduzione di spesa per pensionamento personale

Verificato che:

- **non ha approvato il rendiconto 2024;**
- **non ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027;**
- **non è in dissesto o predissesto;**
- vi è il rispetto degli altri presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni previste dalla proposta di Delibera di Giunta n. 102 del 09.06.2025.
- l'Ente rispetta i vigenti vincoli generali in materia di contenimento della spesa di personale;
- nell'annualità in corso, con la precedente programmazione (2024-2027), sta rispettando i vincoli del pareggio di bilancio;

Dato altresì atto che l'Ente ha adempiuto all'obbligo di invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Premesso che le assunzioni possono essere effettuate solo se tutti gli adempimenti contabili sono stati eseguiti entro i termini prescritti per legge e che il rendiconto 2024 non risulta approvato, la scadenza è fissata al 30 aprile 2025;

Visto che i termini di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 sono scaduti il 28 febbraio 2025;



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole all'adozione della delibera relativa alla pianificazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025–2027 rinviando ai successivi atti per le assunzioni **dopo l'approvazione del Rendiconto 2024 e del Bilancio di previsione 2025-2027 da parte del Consiglio Comunale**, nonché al parere favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno.

Con la prescrizione **che per il 2025 non sarà possibile procedere ad assunzioni in esercizio provvisorio con bilancio di previsione 2024-2026 approvato oltre i termini**, ma per procedere a nuove assunzioni nel 2025 sarà necessario l'approvazione del rendiconto 2024 e del bilancio di previsione 2025-2027.

Chiede inoltre di essere informato sul proseguimento della procedura

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Silvano Bonafede





Risposta a nota del
Comune di Alessandria della Rocca

Libero Consorzio di Agrigento

Settore Finanziario-Tributario

Tel. 0922 980212/980207

Fax 0922 980207

E-mail: comunealessandriarag@virgilio.it

23 MAG. 2025

Li _____

Prot. n. 6565

Num. Div. _____

Allegati n. _____


**OGGETTO: Invio dati contabili per la formazione del Piano triennale delle assunzioni
2025/2027**

Al Segretario Comunale

Sede

Per gli adempimenti di competenza ,si trasmettono, in allegato i dati contabili utili per la
formazione del programma triennale delle assunzioni 2025-2027

Distinti Saluti.



Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Maria Grazia Frisco

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO

2023

Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020

U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	1.390.948,58 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.390.948,58 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.390.948,58 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	408,00 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	9.648,10 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.648,10 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per Indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	

U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020		1.390.948,58 €
ECCEZIONE 1a	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria per enti non capoconvenzione (art. 2, c. 3, D.M. 21 ottobre 2020)	
ECCEZIONE 1b	(PER ENTI CAPOCONVENZIONE) Rimborso dagli altri enti convenzionati delle spese per convenzione segreteria (art. 2, c. 3, D.M. 21 ottobre 2020)	
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) Integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
ECCEZIONE 3	Arretrati contrattuali (A DETRARRE)	0,00 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO		1.390.948,58 €

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzione relativo all'anno	
ANNO	FASCIA
2028	C
ANNO	VALORE
2024	2.392
ANNI	VALORE
2023	1.498.296,29 € (I)
2021	3.633.613,80 €
2022	4.023.301,12 €
2023	4.556.053,02 €
2023	4.076.988,29 €
2023	204.422,59 €
2023	3.868.566,68 €
(a)	38,75%
(b)	27,69%
(c)	31,69%
(d)	
(e)	

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")

Popolazione al 31 dicembre

Entrate correnti da rendiconto di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle accozioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti (a) / (b)

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (BE (c) < o = (d))	(f)		#VALOREI
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)		#VALOREI
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	(g)		#VALOREI
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(h)	1.498.296,29 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risultati compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022	0,00 €
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2023	0,00 €
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2024	0,00 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio	2025	0,00 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		0,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		0,00%
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)		0,00%
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	0,00 €
(p) *	(q)	

L'ente adotta un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto spesa personale/entrate correnti fino al conseguire nell'anno 2025 il valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA	FASCIA
DA	A		
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2024	2.392		
VALORE SOGLIA		31,60%	c

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA FASCIA	
DA	A		
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 <input type="text" value="▼"/>			
2024	2.392		
VALORE SOGLIA		27,60%	c



Comune di Alessandria della Rocca
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO RAGIONERIA

Via Umberto, 56
Tel. 0922 980212
Tel. e Fax 0922 980207
E-mail: comunealessandriaraq@virgilio.it
Pec: servizifinanziari.pec@comunealessandriadellaroocca.it

Data 09 GIU. 2025

Prot. N. 7281

Allegati n. _____

Risposta a nota n. _____ del _____

OGGETTO: Attestazione spesa del personale forma flessibile anno 2009 ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Al Resp.le del I settore
Sede

La sottoscritta Frisco Maria Grazia, responsabile del Settore II Finanziario-Tributario, visti gli atti di ufficio attesta che la spesa del personale con forme flessibili nell'anno 2009 era pari ad € 66.404,60 al netto di eventuali compensi rup e arretri CCNL.

Si rilascia la presente attestazione per quanto di competenza e per gli adempimenti consequenziali.

Cordialità.

Il Responsabile del Settore II
Dott.ssa Maria Grazia Frisco



28. C

Comune di Alessandria della Rocca. (Libero consorzio Comunale di Agrigento.)

SERVIZIO FINANZIARIO

**RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA
(ENTI SOGGETTI A PATTO DI STABILITA' NEL 2015)**

(art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

NOTA BENE: Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 NON rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, poiché l'art. 1, c. 1 di quest'ultimo decreto dispone che le norme ivi contenute riguardano "le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato".

Al fine di determinare la soglia di spesa per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è perciò necessario comunque prendere in considerazione il rispetto dei limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore.

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011 ¹	Spesa ANNO 2012 ²	Spesa ANNO 2013 ³	TOTALE TRIENNIO
1	Ributuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale ⁴	Int. 01	€ 2.021.883,58	€ 1.957.814,38	€ 1.809.230,71	€ 5.788.928,67
2	Ributuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€	€	€	€
3	Collaborazioni coordinate e continuative		€	€	€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€	€
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€	€
6	Spese per personale in comando presso l'ente		€	€	€	€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL		€	€	€	€
8	Personale degli uffici di staff ex art. 90 TUEL		€	€	€	€
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		€	€	€	€
10	Oneri contributivi a carico ente		€	€	€	€
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada		€	€	€	€
12	IRAP	Int. 07	€ 128.501,51	€ 131.734,70	€ 109.147,56	€ 369.383,77
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€	€

¹ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.

² Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2012.

³ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2013.

⁴ La spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale e il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare. L'ente deve operare all'interno delle possibilità concesse dalla legge (c. 557 e 557-bis, legge n. 296/2006) per attuare i principi di riduzione della spesa di personale, essendo comunque tenuto a sostenere il costo per tale figura (C. dei conti Lombardia, del n. 130/2014). Si devono conteggiare nell'aggregato "spesa di personale" i compensi corrisposti dal Comune per il servizio "a stavako" di segretari comunali nella sede priva di titolare o con titolare assente o impedito.

14	Buoni pasto		€		€
15	Assegno nucleo familiare ⁵	VEDI NOTA	€		€
16	Spese per equo indennizzo		€		€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente		€		€
18	Altro		€		€
19			€		€
A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)			€ 2.150.385,09	€ 2089.549,05	€ 1.918.378,27
					€ 6.158.312,44

A DETRARRE						
N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011 ⁶	Spesa ANNO 2012 ⁷	Spesa ANNO 2013 ⁸	TOTALE TRIENNIO
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€		€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€		€	€
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€		€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€		€	€
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	Circ. RGS 9/06	€		€	€
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		€		€	€
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€		€	€
8	Spese per la formazione		€		€	€
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€		€	€
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore	Circ. RGS 9/06	€		€	€
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.		€		€	€
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendenti dei Monopoli di Stato		€		€	€

⁵ NOTA BENE: la Corte dei conti (SRC Lombardia, Del. n. 28/2019) ritiene che "le risorse destinate alla erogazione degli assegni per nucleo familiare, di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (convertito dalla legge n. 153/1988), non costituiscono "spese di personale" ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica imposto dall'art. 1, commi 567 e 567-quinquies della legge n. 206/2006", alla luce della natura assistenziale dell'assegno".

Ricordiamo peraltro che la RGS nella circolare 9/2006 aveva indicato un primo elenco di tutte le tipologie di spesa da includere nel calcolo e tra queste erano inclusi gli ANF. Inoltre, la Sez. della Autonomia della Corte dei conti, nella delibera n. 13/2015 non ha escluso gli ANF dalle spese di personale conteggiabili al fine del tetto complessivo.

Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.

Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2012.

Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2013.

13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31/5/2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, L. n. 244/2007*	€	€	€
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziati dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	€	€	€
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, cc. 8-9, D.L. n. 95/2012 ¹⁰	€	€	€
16	Spese per il personale ricollocato ex art. 1, c. 424, L. 190/2014	€	€	€
17	Altro	€	€	€
18	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 17)	€	€	€

19	C) SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (A - B)	€ 6.158.312,44
----	---	----------------

20	SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 (LIMITE PER IL 2020) (C / 3)	€ 2.052.770,81
----	---	----------------

21	SPESA DI PERSONALE PREVISTA PER IL 2023	€ 992.339,50
----	--	--------------

Data 13.09.2013

Il Responsabile del servizio finanziario *[Firma]*

* 120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accorpamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

17) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

18) Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per la annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nel limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e limiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle onse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

19) I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione del comma 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare l'ammortamento delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

20) Gli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.